

L'ISTANZA

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti difonde questo documento che non ha la pretesa di essere esaustivo ma come una utile base per i tecnici del settore quali Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, ASL, funzionari Ministeriali, Regionali, Provinciali, Comunali.

Per utilità di lettura abbiamo diviso il testo per punti.

1. Obbligo per il gestore e proprietario di campeggio di possedere, prima dell'apertura della struttura, il Piano di Sicurezza Antincendio.

Deve introdursi l'obbligo per gestori e proprietari dei campeggi di adottare un Piano Antincendio che:

- a) sia redatto e firmato da un professionista iscritto nell'apposito albo presso il Ministero dell'Interno;
- b) sia oggetto del programma di formazione e di aggiornamento obbligatorio di cui al punto n. 2;
- c) confermi che le strade esterne al campeggio, in prossimità delle uscite normali e di sicurezza, possano smaltire il flusso di ospiti che fuoriescano per l'emergenza;
- d) contenga la planimetria del campeggio con indicazione:
 - delle uscite di sicurezza;
 - delle aree in cui è vietato fumare, accendere fuochi di qualsiasi genere, utilizzare dispositivi che siano comunque fonte di calore (esempio: condizionatori d'aria, barbecue, ecc.);
 - delle zone in cui sono collocati estintori e idranti con specificazione della lunghezza di getto di questi ultimi;
 - delle zone in cui sono collocate le attrezzature per il Pronto Soccorso Medico;
 - delle aree nelle quali è possibile svolgere attività ricreative nel rispetto dei regolamenti dettati al fine di prevenire l'inquinamento acustico, luminoso e atmosferico;
- e) preveda il censimento della vegetazione presente e imponga le relative distanze di sicurezza tra le strutture ammesse sulle piazzole, tenendo conto della loro possibile diversità (caravan, tende, autocaravan, bungalow ecc.);
- f) ammetta l'introduzione nel campeggio dei soli materiali per i quali sia certificata la natura ignifuga (similmente a quanto richiesto per l'ammissione alle mostre);
- g) prescriva le modalità con le quali il gestore e proprietario del campeggio deve informare l'utenza in ordine alle misure antincendio, raccogliere le certificazioni relative ai materiali introdotti, valutarne la conformità al piano antincendio e autorizzare o meno l'accesso al campeggio;
- h) imponga l'indicazione delle uscite di sicurezza mediante immagini nonché nelle diverse lingue

degli abituali frequentatori del campeggio. Le indicazioni devono essere riportate su cartellonistica percepibile anche nelle ore notturne;

- i) disciplini tempi e modalità delle prove annuali di evacuazione antincendio per testare la funzionalità del piano antincendio e la preparazione dei soggetti all'uopo addestrati;
- j) contenga il nome del responsabile della sicurezza del relativo settore che sovrintende al rispetto del piano e attesti i risultati delle prove anzidette con una dettagliata relazione da inviare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, al Corpo Forestale dello Stato ove competente, alla Provincia, al Comune;
- k) imponga una valutazione del rischio incendio tenuto conto della presenza di persone portatrici di disabilità permanenti o temporanee interessanti la capacità motoria, mentale, sensoriale;
- l) imponga misure delle strade di accesso al campeggio e delle strade interne idonee a consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
- m) imponga l'accessibilità agli eventuali edifici presenti nel campeggio da parte dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;



Particolare del sistema di ancoraggio al suolo di una casetta mobile